

---

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

## **Processo Civile Telematico: se il sistema non funziona, l'atto può validamente essere depositato tardivamente**

*Se viene debitamente documentato il malfunzionamento dei servizi PCT per il deposito telematico, allora l'atto va accolto anche se depositato tardivamente.*

## **Tribunale di Ivrea, sentenza del 18.7.2014**

*...omissis...*

La prima udienza e le successive si svolgevano in assenza dell'attrice.

In data 15.06.2012 l'avv. Lxxxxxxxo dichiarava di dismettere il mandato conferitole dall'attrice ed in data 20.03.2013 delegava l'avv. xxx in attesa che la signora G. reperisse un nuovo procuratore.

Con ordinanza 8.04.2013 il GI, dott.ssaxxx., disponeva CTU volta ad accertare il regime di affidamento più idoneo a tutelare l'interesse del minore e, in caso di affidamento condiviso, la collocazione residenziale più rispondente alle sue esigenze anche alla luce della nuova residenza ucraina della madre.

Con ordinanza 27.09.2013 il GI, dott.ssa xxxxxxxx a parziale modifica dei provvedimenti provvisori adottati dal Presidente in data 12.04.2012, disponeva l'affidamento esclusivo del minore xxxx. al padre, con facoltà per la madre di vedere il figlio in ambiente protetto secondo la regolamentazione stabilita dal xxxxxxxxxx; il rientro del minore dall'Ucraina adottando tutte le garanzie volte a tutelare il minore stesso (si richiama il contenuto dell'ordinanza); la presa in carico del minore una volta rientrato in Italia da parte del xxxxxxxxxxnonché del servizio di neuropsichiatria infantile dell'età evolutiva.

In data 11.12.2013 si costituiva il nuovo procuratore di parte attrice depositando memoria.

Espletata l'istruttoria orale con l'esame dei testi di parte convenuta xxxxxx ed altri, all'udienza del 26.03.2014, avanti il nuovo GI dott.ssa Ombretta Vanini, venivano precisate le conclusioni come in epigrafe riportate.

La causa veniva, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti termini abbreviati per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di repliche.

**Il procuratore di parte attrice depositava in cancelleria memoria di precisazione delle conclusioni un giorno successivo (16.05.2014) oltre la scadenza del termine abbreviato concesso all'udienza del 26.03.2014 (15.05.2014) adducendo problematiche inerenti il funzionamento dei servizi PCT per il deposito telematico nella giornata del 15.05.2014. In data 11.03.2014 venivano acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero.**

**Preliminarmente va accolta l'istanza del procuratore di parte attrice di accettazione del deposito telematico avvenuta n data 16.05.2014 ritenendo che lo stesso abbia debitamente documentato il malfunzionamento che non ha consentito il deposito entro il giorno di scadenza del termine (15.05.2014).**

La domanda principale di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.

E' pacifico, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno sulla base delle stesse allegazioni delle parti che danno atto che dal settembre 2011 vivevano separati di fatto e considerato l'esito negativo del tentativo di conciliazione avanti al Presidente, sicché non appare possibile una loro riconciliazione. Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art.151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.

Ritiene, invece, il Collegio che non possa essere accolta la domanda di addebito della separazione, avanzata da entrambi i coniugi.

Per quanto concerne la domanda formulata da parte attrice la stessa non ha svolto richieste istruttorie nei termini processualmente consentiti così che le proprie allegazioni sono rimaste del tutto sfornite di prove.

Per quanto riguarda la domanda svolta da parte convenuta osserva il Collegio che

sulla base delle testimonianze rese nel corso dell'istruttoria non può dirsi affatto raggiunta la prova dell'addebito della separazione in capo alla moglie sia in punto di condotte violative degli obblighi nascenti dal matrimonio sia in punto di nesso di causalità.

I testimoni escussi infatti hanno riferito prevalentemente in ordine a circostanze a cui non hanno assistito direttamente ma riferite direttamente dalle parti.

Si tratta, dunque, non solo di testimoni "de relato" ma c.d. "de relato actoris", vale a dire informati dei fatti non da terzi ma dagli stessi soggetti parti nel giudizio. Come ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione, la rilevanza del loro assunto non solo è discutibile in termini di attendibilità ma è sostanzialmente nulla (Cass. N. 8358/07).

...omissis...

Quanto, infine, alle spese di lite, ritiene il Collegio che per la particolare complessità della vicenda giudiziaria esse possano essere integralmente compensate tra le parti ivi comprese le spese di CTU.

p.q.m.

Il Tribunale Ordinario di Ivrea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:

1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c, la separazione personale dei coniugi xxxxxx sposati in xxxxxx (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Carmagnola anno 2004 xxxxxx)
2. respinge la domanda ex art. 151 comma 2 c.p.c., avanzata da entrambe le parti;
3. respinge la domanda di risarcimento del danno avanzata da entrambe le parti;
4. dispone l'affidamento esclusivo del minore xxx nato a xxxxxxxxx
5. dispone l'immediato rientro in Italia di xxxxxxxx attraverso i servizi offerti dall'ambasciata italiana, possibilmente accompagnato dalla madre e da un esperto del servizio di neuropsichiatria infantile dell'età evolutiva territorialmente competente;
6. dispone la presa in carico del minore una volta rientrato in Italia da parte del servizio sociale e del servizio di neuropsichiatria infantili territorialmente competenti ed il collocamento dello stesso presso una struttura adeguata ad offrire sostegno quotidiano al bambino, nonché a regolamentare e monitorare gli incontri padre-minore, madre-minore, che il Tribunale segnala sin d'ora nell'associazione xxxxxa sita in Torino, e nello specifico la struttura xxxxxx ovvero in quella diversa struttura che il xxxxxx riterrà idonea e disponibile, assicurando comunque che detti incontri avvengano con tempestività stante la necessità di garantire al minore continuità di rapporto con la madre;
7. dispone, solo in caso di esito positivo del collocamento iniziale presso la comunità indicata al punto 6), e salvo contrario parere del xxxx e del xxxxx Neuropsichiatria infantile, la collocazione di E. presso la residenza del padre;
8. assegna la casa coniugale di xxxxxxx al convenuto xxxxx. in quanto genitore collocatario di xxxx
9. suggerisce ad entrambi i genitori di intraprendere un percorso psicoterapeutico e di sostegno alla genitorialità.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1) al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di xxxx perchè provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge  
Così deciso in Ivrea, il 17 luglio 2014.

Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2014.